



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0214354 - 14/11/2011 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio registro imprese
FERRARA

Via p.e.c.

e, per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: Svolgimento dell'attività di cui alla legge n. 122/1992 (riparazione di veicoli) da parte di una associazione - Richiesta di parere.

Con messaggio di posta elettronica del 18 agosto 2011 codesta Camera espone il seguente caso:

un'associazione iscritta come soggetto REA - avente come scopo la promozione dello sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alle corse motociclistiche - intenderebbe presentare una SCIA per lo svolgimento delle attività di cui alla legge richiamata in oggetto.

In particolare l'associazione in questione intenderebbe esercitare l'attività di officina meccanica per la riparazione di moto (sezione meccanica-motoristica) per utilizzo su strada, inizialmente nei confronti dei propri associati, ed in un secondo tempo, ove consentito, anche nei confronti dei terzi non associati.

Chiede, al riguardo, codesta Camera, se, ad avviso di questa Amministrazione, l'attività di riparazione di moto sopra descritta, sia esercitabile in via secondaria rispetto all'attività principale dell'associazione.

A tale riguardo, sembra possibile formulare le considerazioni che seguono.

L'art. 10 del D.P.R. 558/1999, recante semplificazioni procedurali per alcune attività soggette a verifica dei requisiti, prevede, al comma 2, che, ai fini dell'avvio dell'attività in parola,



gli interessati presentino una DIA (oggi SCIA) <<unitamente alla domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581>> all'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

Il comma 3 dell'articolo in questione prevede, d'altra parte, che: <<Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione>>.

Il comma 5 dispone, altresì, che <<l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane>>.

Il comma 6, infine, detta: <<I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane>>.

Risulta evidente, dall'esame delle disposizioni richiamate, che lo svolgimento delle attività in questione, sia che esse siano svolte in via primaria, oppure in via secondaria, oppure, ancora, in via strumentale, accessoria o per esclusivo uso interno (art. 1, c. 1, del citato art. 10), è subordinato all'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese artigiane) per le attività medesime.

Risulta pertanto esclusa, ad avviso della Scrivente, la possibilità di svolgere le predette attività in presenza della sola iscrizione nel REA.

Ne discende che le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato che intendano svolgere le attività in parola in una delle modalità previste dall'art. 10, c. 1, del D.P.R. n. 558, ivi compresa, pertanto, l'attività di riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura prevista per l'avvio dell'attività di riparazione veicoli, con la presentazione della SCIA e la richiesta di iscrizione al registro delle imprese (o all'albo delle imprese artigiane) competente.

Sembra appena il caso di evidenziare che l'iscrizione in parola dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 2188 cod. civ., i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate.



Sembra altresì opportuno evidenziare che le considerazioni sopra esposte possono essere estese anche ad altre tipologie di attività sottoposte ad un regime amministrativo.

Si fa riferimento, in particolare:

- alle attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale 37/2008 (per cui v. art. 3, c. 1; art. 11, c. 3; art. 15, cc. 3 e 4);
- le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge 82/1994, al decreto ministeriale 274/1997, al D.P.R. 558/1999, artt. 7 e 8 (per le quali, v. art. 7, c. 2; art. 8, c. 1, del D.P.R. n. 558).

Le suddette indicazioni non possono trovare, invece, applicazione per quanto riguarda le attività di facchinaggio di cui al decreto ministeriale 221/2003, attesa la specifica previsione recata dall'art. 3, c. 2, dello stesso, per la quale: <<Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7>>.

* * * * *

Circa, invece, il secondo quesito posto da codesta Camera - e cioè se il responsabile tecnico dell'associazione sopra indicata possa esercitare nei medesimi locali analoga attività come imprenditore individuale, risultando quindi anche responsabile tecnico dell'impresa individuale medesima - si ritiene che, dall'analisi dell'art. 10, c. 4, del D.P.R. n. 558/1999 (<<[...] l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. [...] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. [...]>>), non emergano elementi ostativi in tal senso.

Si sottolinea, tuttavia, che in ogni caso, nel rapporto intercorrente tra il responsabile tecnico e l'associazione proponente, dovrà essere rispettato il principio "di immedesimazione", oggetto di chiarimenti in numerose note e circolari della Scrivente, tra cui la circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, le cui indicazioni si intendono qui richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/L122/L122-Ab.399